

A CURA DELL'UFFICIO STUDI DEL CODAU

Giugno 2026

NORMATIVA E PRASSI

Anac delibera del Consiglio nella seduta del 7 luglio 2026, delle nuove Faq (Frequently Asked Questions). Le università non statali sono tenute ad osservare, pertanto, gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 (Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici), 32 (Servizi erogati), 35 (Attività e procedimenti), in quanto riferiti alla attività di pubblico interesse svolta e compatibili con le funzioni esercitate. Sono invece escluse dalla pubblicazione dati, documenti e informazioni attinenti all'organizzazione. Nella attuazione degli obblighi previsti dagli artt. 26 e 27 le università escludono la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

DECRETO-LEGGE 26 giugno 2026, n. 107 Disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti. (GU n.146 del 26-06-2026)

LEGGE 25 giugno 2026, n. 112 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale. (GU n.147 del 27-06-2026)

GIURISPRUDENZA

Corte costituzionale, 16 luglio 2026, n. 128 Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal TAR Campania in riferimento all'art. 3, in combinato disposto con gli artt. 2, 4 e 35, Cost. - dell'art. 89, comma 2, secondo periodo, del r.d. 31 agosto 1933, n. 1592 («Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore»), là dove si prevede l'interdizione decennale dalle cariche direttive accademiche quale conseguenza automatica della sanzione disciplinare della sospensione dall'ufficio e dallo stipendio (per il periodo massimo di un anno), inflitta al professore universitario che abbia compiuto atti lesivi della sua dignità o del suo onore.

TAR Sicilia, sezione I, 29 giugno 2026, n. 1916 In tema di procedure per l'affidamento di contratti pubblici, la mancata dichiarazione, da parte dell'impresa concorrente, della volontà di far ricorso al subappalto c.d. necessario non può essere sanata per mezzo del soccorso istruttorio, una volta che la stazione appaltante abbia accertato la carenza dei requisiti di partecipazione coerenti con la percentuale di lavori che essa impresa si è impegnata a realizzare.

Sezione V, sentenza 5 giugno 2026, n. 4508 In tema di procedure per l'affidamento di contratti pubblici: a) sussistendone i presupposti, la stazione appaltante deve operare il giudizio di equivalenza sulle specifiche tecniche dei prodotti offerti non già attenendosi a riscontri formalistici, bensì sulla base di criteri di conformità sostanziale (e funzionale) delle soluzioni tecniche offerte, sì che le specifiche indicate dal bando vengano in pratica comunque soddisfatte; b) è onere dell'offerente indicare l'equivalenza funzionale del prodotto, esplicitando cioè le

caratteristiche di quello offerto rispetto alle prescrizioni della lex specialis; c) le valutazioni della stazione appaltante in ordine all'equivalenza del prodotto offerto, essendo espressione di ampia discrezionalità tecnica, sono sottratte al sindacato di legittimità, salva l'ipotesi della loro manifesta irragionevolezza, arbitrarietà o illogicità oppure del travisamento dei fatti.

Sezione V, sentenza 16 giugno 2026, n. 4800 Gli atti delle società in house relativi alla gestione del rapporto di lavoro col personale dipendente sono sottratti all'accesso, sia documentale (l. 241/1990) sia civico generalizzato (d.lgs. 33/2013), costituendo esplicazione dell'autonomia negoziale di soggetti privati.

TAR Abruzzo, Pescara, sentenza 9 giugno 2026, n. 308 In tema di procedure per l'affidamento di contratti pubblici, l'istituto della revisione dei prezzi è applicabile solo alle proroghe contrattuali, previste come tali ab origine negli atti di gara e oggetto dell'accordo a monte tra le parti, che si risolvono essenzialmente in un prolungamento temporale del rapporto negoziale, note ai concorrenti che partecipano alla procedura selettiva e, quindi, da costoro considerate nell'offerta economica presentata.

TAR Toscana, sezione II, sentenza 17 giugno 2026, n. 1261 Ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, della l. 7 agosto 1990, n. 241 («Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»), le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a concludere il procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso entro il termine di trenta giorni (ovvero entro il diverso termine di legge), pur qualora ravvisino la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda; in mancanza, si configura un'ipotesi di silenzio-inadempimento, impugnabile con ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a.

La presente rassegna normativa intende consentire a tutti di trovare le più rilevanti novità legislative, note ministeriali, messaggi e circolari e di realizzarne un costante monitoraggio. Inoltre, sui temi di maggior impatto è introdotta una sezione dedicata alla giurisprudenza in modo da offrire utili strumenti per il lavoro quotidiano con richiami all'attività dell'Ufficio Studi.